



Riforma Costituzionale

- ❖ Contenuti della riforma [n.1, 2, 3, 4]
- ❖ Argomenti del No e Ragioni del Sì
- ❖ Appendice grafica

QUALE PARTE DELLA COSTITUZIONE È TOCCATA DALLA RIFORMA?

La Parte Seconda della Costituzione, a partire dall'art. 55

QUALI ARGOMENTI TRATTA LA RIFORMA?

- 1. Bicameralismo paritario (riorganizzazione Parlamento e semplificazione procedura legislativa)**
- 2. Regionalismo (ridefinizione poteri Stato-Regioni)**
- 3. Rivitalizzazione strumenti di democrazia diretta (referendum e leggi di iniziativa popolare)**
- 4. Razionalizzazione funzioni e costi della politica**

LA LEGGE COSTITUZIONALE DI **RIFORMA**, QUINDI, **NON TOCCA**:

- ❖ LA **PRIMA PARTE DELLA COSTITUZIONE** CHE CONTIENE I PRINCIPI FONDAMENTALI E DIRITTI INVIOLABILI DEI SINGOLI
- ❖ LA **FORMA RIGIDA DELLA NOSTRA COSTITUZIONE** (PROCEDIMENTO DI REVISIONE e GARANZIE)
- ❖ I **POTERI DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO**
- ❖ I **POTERI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA**
- ❖ LA **FORMA DI GOVERNO PARLAMENTARE**
- ❖ LE **PREROGATIVE PARLAMENTARI**

ELIMINAZIONE BICAMERALISMO PARITARIO

Prima: esasperato bicameralismo paritario

- Camera e Senato hanno gli stessi poteri, le medesime competenze, partecipano in modo eguale al procedimento legislativo (sempre bicamerale) e hanno pari durata in carica (a partire dalla L. cost. 2/1963);
- Differiscono solo per n. dei componenti(630/315);
- Camera e Senato votano entrambe la fiducia al Governo ma per farlo cadere basta la sfiducia di una sola delle due camere (anomalia);

Dopo: verso un Senato delle Regioni

- Senato delle Regioni con competenze diverse dalla Camera;
- Senato è ridotto a 100 componenti di cui 95 «rappresentativi delle istituzioni territoriali» e privi di indennità più 5 nominati dal P.d.R.;
- Procedimento legislativo semplificato e differenziato. Solo due tipologie di procedimenti: monocamerale (solo Camera) bicamerale (Camera e Senato ma solo su un numero residuale di leggi) con ruolo preponderante della Camera;
- Riserva di esame legislativo al Senato entro 10 gg., su richiesta di 1/3 componenti e eventuali proposte entro 30 gg.;
- Fiducia solo alla Camera (camera politica);

- Stop all'abuso di decreti legge da parte del Governo (la riforma recepisce qui la giurisprudenza trentennale della Corte costituzionale in tema di limiti alla decretazione d'urgenza e garantisce al P.d.R. il tempo per un effettivo controllo sui DL prima della loro promulgazione)
- Statuto delle opposizioni nel regolamento parlamentare (finalmente! Regole chiare per il dibattito ed il confronto con garanzie per minoranze ed opposizioni parlamentari)

Nuove garanzie e contrappesi



CHE COSA FARÀ IL NUOVO SENATO?

- **raccordo** tra Stato e Regioni;
- **concorre** all'esercizio della **funzione legislativa**, insieme alla Camera (**bicamerale**), **solo** nei casi e con le modalità stabilite dalla Costituzione [revisione costituzionale, leggi elettorali, disciplina organi, funzioni enti territoriali e locali, Unione europea];
- partecipa alle decisioni dirette alla **formazione** e **all'attuazione** degli atti normativi e delle **politiche dell'Unione europea** e ne verifica **l'impatto** sui **territori**;
- **valuta** le **politiche pubbliche** e **l'attività delle pubbliche amministrazioni**, anche in funzione di diminuzione del debito pubblico (art. 119: «hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa nel rispetto dell'equilibrio dei relativi bilanci»);
- concorre **all'espressione dei pareri sulle nomine di competenza del Governo** nei casi previsti dalla legge;
- si riunisce in **seduta comune** con la Camera per l'elezione del **PDR** e di 1/3 componenti **CSM** [nessuna novità];
- elegge **due giudici costituzionali** [3 sono eletti dalla Camera; nell'attuale testo i 5 giudici sono eletti da Camera e Senato in seduta comune]

UN REGIONALISMO PIÙ EFFICIENTE

2

Prima

- Nessun limite né verifica effettiva delle politiche pubbliche e della spesa delle Regioni;
- Conflitto competenze Stato-Regioni (competenza concorrente) che occupa il 50% dei ricorsi alla Corte costituzionale e blocca l'attività delle Regioni;

Dopo

- **semplificata** e chiarita la **distinzione di competenze** Stato-Regione (il «chi fa che cosa»): è stata eliminata la competenza concorrente e le relative materie sono state riallocate in parte allo Stato e in parte alle Regioni (es. politica energetica è stata riattribuita allo Stato; ora, invece, è in mano alle singole Regioni);
- Maggiore **autonomia** per le **Regioni ordinarie** virtuose: possono chiedere e ottenere forme e condizioni particolari di autonomia;
- Rafforzati i **poteri sostitutivi** dello Stato nei confronti delle Regioni poco virtuose;
- Introdotto principio di **responsabilità degli amministratori** per assicurare la **trasparenza** dell'azione amministrativa e di esclusione di amministratori per grave dissesto finanziario dell'ente;
- Esplicitato e **limitato il ricorso da parte dello Stato all'interesse nazionale** che oggi erode le competenze delle Regioni [recepisce la giurisprudenza della Corte costituzionale in materia di conflitto Stato-Regioni]

RAZIONALIZZAZIONE ORGANI E COSTI DELLA POLITICA

- Riduzione numero senatori (-220) e fusione dei relativi uffici con quelli della Camera;
- Eliminazione indennità senatori;
- Eliminazione rimborsi ai gruppi dei consigli regionali;
- Tetto agli emolumenti dei componenti degli organi regionali parificato a quello dei sindaci dei comuni capoluogo (Regione E-R: già fatto)
- Eliminazione del CNEL;
- Eliminazione delle Province e redistribuzione delle competenze ai Comuni e alle Regioni

...PIÙ DI OGNI ALTRA COSA:

Il buon funzionamento delle istituzioni, la semplificazione e riduzione dei tempi* e modi per l'approvazione delle leggi produrrà, nel lungo periodo, veri effetti di «risparmio». La partecipazione delle Regioni alla formazione delle leggi che riguardano direttamente i territori sarà determinante per una maggiore efficienza delle politiche sia nazionali che locali...con notevole risparmio di fatica anche per gli amministratori degli enti territoriali che finalmente avranno un luogo istituzionale per far sentire la voce delle loro comunità.

*quelli inutili, vedi ad es. l'attuale *navette* (o «ping pong») estenuante dei disegni di legge (ddl) che viaggiano ininterrottamente fra Camera e Senato finché le due camere non approvano esattamente il medesimo testo, con il medesimo procedimento, con il rischio che il ddl si areni e non veda mai la luce.

RIVITALIZZAZIONE DEGLI STRUMENTI DI DEMOCRAZIA DIRETTA e PARTECIPAZIONE

Prima


- Leggi di iniziativa popolare presentate con raccolta di 50.000 firme e regolarmente insabbiate in Parlamento (per mancanza di garanzie nella calendarizzazione e trattazione dei progetti);
- Referendum solo abrogativo su proposta di 500.000 elettori con quorum di validità al 50% più uno degli aventi diritto al voto;

Dopo

- **Leggi di iniziativa popolare** presentate con raccolta di **150.000** firme ma **corsia preferenziale di esame** parlamentare **garantita**;
- **Referendum abrogativo con 500.000** firme e quorum di validità al 50% più uno degli aventi diritto al voto (come già previsto ora) **OPPURE con 800.000** firme ma con **quorum** che **scende** alla **maggioranza dei votanti** alle **precedenti elezioni politiche** [quindi ben **due** modalità per la proposta di referendum abrogativi];
- La riforma apre la strada alla possibilità di richiedere **referendum propositivi**;
- **Garantito** costituzionalmente **l'equilibrio tra donne e uomini** nella **rappresentanza politica**




L'infondatezza degli argomenti del No e le ragioni del Sì



L'attuale riforma della Costituzione instaura una forma di governo presidenziale (o «premierato» come erroneamente chiamato)

FALSO, NON SIAMO GLI STATI UNITI

- Il Governo dovrà ottenere **sempre** la **fiducia** della **Camera** per poter esercitare le sue funzioni, come accade ora (art. 94 Cost. per Camera e Senato);
- Il Presidente del Consiglio non è direttamente scelto dagli elettori: ciò non è previsto dalla Costituzione (né dall'*Italicum*);
- Il Presidente del Consiglio è nominato dal Presidente della Repubblica e giura nelle mani del Capo dello Stato insieme ai suoi ministri (come accade ora, artt. 92,93 Cost);
- La riforma non tocca i poteri del Presidente della Repubblica né quelli del Presidente del Consiglio. Anzi: è aumentato il controllo del P.d.R. sui decreti legge (DL) del Governo ed è ridotto il potere del Governo di adottare DL



Differenza fra forma di governo parlamentare e presidenziale

- La forma di governo parlamentare (la nostra) si caratterizza per il rapporto di fiducia che lega il Governo al Parlamento.
- Si definisce, invece, forma di governo presidenziale (come negli Stati Uniti) quando il Presidente è eletto dall'intero corpo elettorale nazionale e non può essere sfiduciato da un voto parlamentare durante il suo mandato che ha una durata predefinita; il Presidente presiede e dirige i governi da lui nominati

Glossario



2

E' una riforma «autoritaria» perché votata da una esigua maggioranza a colpi di fiducia

FALSO

Anzitutto, è bene leggere la Costituzione e ricordare che i procedimenti per modificarla sono due, come previsto dall'art. 138 della Costituzione vigente: l'uno a maggioranza dei 2/3 e l'altro a maggioranza assoluta (50% più un voto)



Art. 138

«Le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali sono adottate da ciascuna Camera [...] e sono approvate a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera»

Quindi:

- Questa riforma è stata **votata in tutte e 6 le deliberazioni da una maggioranza più che assoluta** (fra il **56** ed il **58%**), quindi in modo conforme a quanto prescritto dall'art. 138 dell'attuale Costituzione (che pone la soglia del 50% più uno);
- Una legge costituzionale di riforma approvata con almeno il 50% più uno dei voti dei componenti è **già di per sé valida e perfetta, ed entra in vigore dopo 3 mesi**, se non è proposto referendum (che è solo **eventuale**);
- **Se**, invece, entro i 3 mesi è fatta richiesta di **referendum** costituzionale, il referendum **deve** tenersi, **non è una scelta discrezionale del Governo** o del P.d.R., lo prevede l'art. 138 Cost.;
- Non è **mai stata posta alcuna questione di fiducia** dal Governo sul testo dell'attuale legge costituzionale di riforma;
- **Tutte le leggi di revisione costituzionale approvate negli ultimi 20 anni non hanno mai raggiunto la maggioranza dei 2/3** dei componenti, tranne nei casi di: L. cost. 1/2000 che istituiva le circoscrizioni estero [abolite dall'attuale L. cost di riforma] e L. cost. 1/2012 che istituisce l'obbligo del pareggio di bilancio. Si può, dunque, giudicare una riforma come «buona» o «cattiva» *tout court* solo sulla base del raggiungimento o meno della maggioranza qualificata?!

L'elezione del Presidente della Repubblica è stata semplificata e resa disponibile alla sola maggioranza che sostiene il Governo

FALSO

Prima

- Dal primo al terzo scrutinio: elezione a maggioranza dei due terzi dei componenti del Parlamento in seduta comune
- Dal quarto scrutinio: elezione a **maggioranza assoluta** dei componenti del Parlamento in seduta comune [50% più un voto]

Dopo

- Dal primo al terzo scrutinio: elezione a maggioranza dei due terzi dei componenti del Parlamento in seduta comune
- Dal **quarto scrutinio**: elezione a maggioranza dei **tre quinti** dei **componenti** del Parlamento in seduta comune cioè il 60%;
- **Dal settimo scrutinio** : elezione a maggioranza dei **tre quinti dei votanti**

Con la **riforma**, l'elezione del Presidente della Repubblica richiede **una maggioranza più ampia e NON più ristretta** di quella attuale

Il «combinato disposto» fra la riforma e la legge elettorale Italicum creerà un «regime» della maggioranza con forti poteri al Governo

FALSO

- In diritto, il «combinato disposto» può instaurarsi SOLO fra norme dello stesso rango e NON fra una norma costituzionale (la riforma) ed una semplice legge ordinaria (*Italicum*) che, invece, può essere modificata in ogni momento: quindi, **il combinato, qui, non può esistere;**
- L'oggetto del referendum è solo la **legge di riforma costituzionale;**
- **L'*Italicum*, infatti, può essere modificato in ogni momento:** tramite referendum abrogativo oppure con legge, dal Parlamento;
- Chi nutre dubbi di legittimità *sull'Italicum* può contare sull'attuale riforma che **consentirà alla Corte costituzionale di effettuare un controllo preventivo di legittimità sulle leggi elettorali** (potere non previsto dall'attuale Costituzione);
- L'elezione del **P.d.R non è nella disponibilità della sola maggioranza:** alla Camera, con *l'Italicum*, la maggioranza avrà 340 seggi ma per eleggere il P.d.R. servono almeno 438 voti dalla quarta votazione;
- **I poteri del Governo sono definiti solo dalla Costituzione** (ciò risponde al principio di legalità) e non da leggi elettorali. Questa riforma non accresce i poteri del Governo.

L'attuale Parlamento è stato eletto con legge elettorale incostituzionale: è quindi illegittimo o «abusivo» e non può approvare leggi di revisione costituzionale

FALSO

- Con la sua **sentenza n. 1/2014** la **Corte costituzionale** ha chiarito espressamente che **l'incostituzionalità** parziale della legge c.d. **Porcellum** **non comporta l'illegittimità** dell'attuale **Parlamento** né degli **atti** da esso compiuti, né la **menomazione** delle **sue competenze**, tanto meno quelle di iniziativa legislativa [cfr. grassetto slide successiva];
- Quindi, il **Parlamento è legittimo ma anche il Governo**. La nostra forma di governo è parlamentare e si basa sul voto di fiducia fra Parlamento e Governo (art. 94 Cost. vigente). Il Governo Renzi, nominato dal P.d.R. dopo le dimissioni di Letta, ha regolarmente ottenuto il voto di fiducia di entrambe le camere;
- La Corte costituzionale **non ha dichiarato incostituzionale tutta la legge elettorale c.d. Porcellum** (o 'legge Calderoli') **bensì solo una parte**: ciò che resta valido della l. *Porcellum* potrebbe ancora essere applicato...

«7.– È evidente, infine, che **la decisione che si assume, di annullamento delle norme censurate**, avendo modificato in parte qua la normativa che disciplina le elezioni per la Camera e per il Senato, produrrà i suoi effetti esclusivamente in occasione di una nuova consultazione elettorale, consultazione che si dovrà effettuare o secondo le regole contenute nella normativa che resta in vigore a seguito della presente decisione, ovvero secondo la nuova normativa elettorale eventualmente adottata dalle Camere.

Essa, pertanto, **non tocca in alcun modo gli atti posti in essere in conseguenza di quanto stabilito durante il vigore delle norme annullate, compresi gli esiti delle elezioni svoltesi e gli atti adottati dal Parlamento eletto.**

Le elezioni che si sono svolte in applicazione anche delle norme elettorali dichiarate costituzionalmente illegittime costituiscono, in definitiva, e con ogni evidenza, un fatto concluso, posto che il processo di composizione delle Camere si compie con la proclamazione degli eletti.

Rileva nella specie il **principio fondamentale della continuità dello Stato**, che non è un'astrazione e dunque si realizza in concreto attraverso la continuità in particolare dei suoi organi costituzionali: di tutti gli organi costituzionali, a cominciare dal Parlamento. **È pertanto fuori di ogni ragionevole dubbio** – è appena il caso di ribadirlo – **che nessuna incidenza è in grado di spiegare la presente decisione neppure con riferimento agli atti che le Camere adotteranno prima di nuove consultazioni elettorali: le Camere sono organi costituzionalmente necessari ed indefettibili e non possono in alcun momento cessare di esistere o perdere la capacità di deliberare.** Tanto ciò è vero che, proprio al fine di assicurare la continuità dello Stato, è la stessa Costituzione a prevedere, ad esempio, a seguito delle elezioni, la prorogatio dei poteri delle Camere precedenti «finchè non siano riunite le nuove Camere» (art. 61 Cost.), come anche a prescrivere che le Camere, «anche se sciolte, sono appositamente convocate e si riuniscono entro cinque giorni» per la conversione in legge di decreti-legge adottati dal Governo (art. 77, secondo comma, Cost.).»

[Estratto, cons. in diritto, Corte cost. sent. N. I/2014]

6

La riforma è verbosa, troppo lunga e quindi scritta male

FALSO

L'eliminazione del bicameralismo paritario (competenze eguali delle due camere) **impone** che il testo costituzionale «spieghi» e «descriva» le diversità di poteri fra Camera e nuovo Senato delle Regioni: è espressione del **principio di legalità** che è cardine e garanzia del nostro ordinamento.

[Le istituzioni possono fare solo ciò che la Costituzione consente loro espressamente. Diversamente, sarebbe come, ad es. , emettere un assegno scoperto oppure spendere del denaro che non si possiede]

7

La riforma spoglia di poteri le Regioni

FALSO

- E' stato introdotto un vero **regionalismo differenziato**: le regioni autonome **virtuose** possono **richiedere allo Stato forme particolari di autonomia che ora non hanno**;
- **L' «interesse nazionale» – tanto criticato- servirà invece a circoscrivere espressamente il potere di azione dello Stato a vantaggio delle Regioni**: tale potere è oggi esercitato abusivamente dallo Stato nei giudizi davanti alla Corte costituzionale, sfruttando il principio di sussidiarietà;
- E' stata **eliminata la competenza concorrente, fonte di conflitto Stato-Regioni** e di blocco e inefficienza delle Regioni stesse che, dunque, avranno più chiari i loro ambiti di competenza

Si è scelto di inserire i consiglieri regionali in Senato così godranno dell'«immunità parlamentare»: ma che cos'è?

Glossario

- l'immunità penale è già garantita ai parlamentari dall'art. **68** della Costituzione che **non è oggetto di modifica** da parte della riforma perché considerata una **garanzia** di indipendenza del Parlamento già dai nostri Costituenti, memori del fascismo;
- «immunità penale» *significa* che un parlamentare non può essere sottoposto a misure restrittive della propria libertà personale o domiciliare e della libertà di corrispondenza, comunicazione, senza previa autorizzazione della camera di appartenenza. Non c'è invece bisogno di alcuna autorizzazione nei casi di flagranza di reato e sentenza irrevocabile di condanna;
- l'immunità penale (insieme all'insindacabilità per voti dati e opinioni espresse) **NON** è un **privilegio** che spetta ai parlamentari come singoli individui bensì è una **prerogativa** legata esclusivamente alla carica;
- l'immunità penale è **limitata alla durata della legislatura** (non copre atti precedenti o successivi)

Quindi: i parlamentari possono essere indagati senza che serva alcuna votazione e vanno in carcere quando arriva la condanna definitiva, sempre. I procedimenti per l'arresto cautelare di un parlamentare, vale a dire *prima* della sentenza definitiva, devono essere autorizzati dalla Camera di appartenenza

Sia oggi che dopo la riforma, se un parlamentare viene condannato in via definitiva ad una pena detentiva, non gode di alcuna immunità.

E SE VINCE IL «NO»?

1. Per approvare una nuova riforma costituzionale bisognerebbe **ricominciare tutto il procedimento daccapo**, ricercare un **ampio consenso** in Parlamento secondo le **maggioranze rafforzate** richieste (2/3 o assoluta) e con i **tempi previsti** dalla Costituzione (per questa riforma sono stati necessari **più di 2 anni** e **ne sono passati 10** dall'ultimo tentativo vano di revisione).
2. Non essendo riuscito a realizzare parte del programma politico presentato alle Camere, Renzi potrebbe decidere di rimettere il mandato nelle mani del Presidente della Repubblica. In tal caso, il P. d. R. dovrà cercare di capire se esiste fra i gruppi politici già presenti in Parlamento una maggioranza capace di garantire la fiducia ad un nuovo Governo.
3. Se questa maggioranza non c'è, il Presidente della Repubblica scioglierà le Camere e dovrà indire nuove elezioni;

...E CON QUALE LEGGE ELETTORALE SI ANDRÀ A VOTARE?

- Con *l'Italicum* per la Camera
- Con il *Porcellum* per il Senato: quel che resta del *Porcellum* dopo l'intervento della Corte costituzionale è un **sistema elettorale** sostanzialmente **proporzionale** che rappresenterà in Parlamento la divisione sostanzialmente tripartita che c'è nel Paese (centro-destra, F. stella, partito democratico)

Italicum alla **Camera** significa che il partito vincente avrà la **maggioranza** dei seggi (340).

Porcellum al **Senato** significa che tutti i partiti avranno un n. di seggi proporzionale ai voti. Quindi, nell'attuale contesto politico, il Senato non avrà un partito vincitore ma sarà **frammentato** e **privo** di una **maggioranza** chiara.

❖ L'esito delle elezioni ci consegnerà un Parlamento che nel suo complesso non esprimerà una maggioranza politica chiara e univoca quale manifestazione di una chiara volontà dei cittadini.

Sarà estremamente **difficile** per il P.d.R conferire l'incarico ad un Presidente del Consiglio per **formare un Governo**: questo rischierebbe, infatti, di non riuscire ad ottenere il voto di fiducia necessario di Camera **E** Senato;


❖ Poiché nella Costituzione vigente, Camera e Senato hanno gli stessi poteri e una legge, per essere promulgata, deve prima essere approvata –con lo stesso testo- da Camera e Senato, ciascuno con 3 letture...

Potrebbe risultare estremamente **difficile** riuscire ad **approvare le leggi**, **fare le riforme** e, dunque, **governare** il Paese, per qualsiasi forza politica.




Appendice grafica

OGGI bicameralismo paritario



* *Porcellum* è la l. elettorale approvata nel 2005 da Lega nord, Forza Italia, UDC e AN. Aveva l'obiettivo dichiarato di impedire la formazione di una maggioranza chiara all'esito delle elezioni.

OGGI bicameralismo paritario: procedimento legislativo



CAMERA e SENATO: STESSI POTERI.

Ogni disegno di legge (ddl) deve essere approvato con il medesimo testo da entrambe le camere (6 letture); finché entrambe non pervengono all'approvazione dello stesso testo, il ddl continua a fare spola (*navette*) fra l'una e l'altra camera. Non sono previsti in Costituzione limiti di tempo né possibilità di accelerare l'iter.

NEW

Eliminazione bicameralismo paritario: superamento e nuovo assetto

Governo

voto di fiducia/sfiducia

CAMERA DEPUTATI
camera incaricata di sviluppare l'indirizzo politico della maggioranza parlamentare che sostiene il Governo

Camera politica

SENATO
camera rappresentativa degli interessi delle Regioni, formata da rappresentanti regionali

Senato regionale

tramite consigli regionali con apposita L elettorale regionale

Cittadini

Eliminazione bicameralismo paritario: procedimento legislativo

NEW

PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGAZIONE E POTERE DI
RINVIO

CAMERA DEPUTATI
Potestà legislativa
principale,
approvazione delle leggi
con proc. di norma
MONOCAMERALE

DELIBERAZIONE

SENATO
Partecipa alla
formazione di n. limitato
di leggi, tassativamente
elencato dalla Cost
(l. revisione cost, referendum, l.
elettorale, comuni&città
metropolitane, autonomia
regioni, UE)

Entro 10 gg, su richiesta di 1/3 senatori, S. può esaminare ddi approvato dalla Camera e fare proposte entro 30 gg., la Camera delibera;
Entro 15 gg. può proporre modifiche alla l. di bilancio che approva in via definitiva la Camera;
Introduzione di limiti temporali all'iter: voto a data certa.

E' possibile reperire il dossier completo del Centro Studi della Camera sulla riforma al seguente indirizzo:

http://www.camera.it/legl7/465?tema=riforme_costituzionali_ed_elettorali

E altri materiali relativi alla riforma sul sito Bastaunsi:

<http://www.bastaunsi.it/>